



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Danno patrimoniale e non patrimoniale: differenze

Autore: Mariano Acquaviva | 25/08/2021



Risarcimento del danno economico e di quello psicofisico: cosa dice la legge? Come dimostrare il danno morale?

Quando si chiede il risarcimento dei danni è possibile domandare non solo la liquidazione di quanto si è perso economicamente a seguito della condotta illecita altrui, ma anche una somma di danaro a titolo di riparazione per il pregiudizio psicofisico e morale patito. In altre parole, la persona vittima di una condotta

antigiuridica ha diritto per legge al risarcimento sia del danno patrimoniale che di quello non patrimoniale. Si pensi alla vittima di un sinistro stradale: in un caso del genere, si avrà diritto tanto al risarcimento dei danni subiti dalla vettura tanto a quello delle lesioni riportate. Con questo articolo vedremo quali sono le **differenze tra danno patrimoniale e non patrimoniale**.

È immediatamente chiaro a tutti che il danno non patrimoniale riguarda qualcosa di diverso dal semplice danneggiamento di un oggetto: mentre in quest'ultimo caso ci si riferisce a un bene il cui valore è, in genere, facilmente quantificabile, nel caso di risarcimento per un pregiudizio non patrimoniale occorre riferirsi a criteri sicuramente diversi. Si pensi al danno biologico oppure a quello morale: è chiaro che essi rientrano all'interno della più ampia nozione di danno non patrimoniale. Vale la pena approfondire la questione e analizzare le **differenze tra danno patrimoniale e non patrimoniale**.

Danno patrimoniale: cos'è?

Il **danno patrimoniale** consiste nell'impovertimento economico che subisce una persona a seguito della condotta illecita altrui.

Il danno è patrimoniale quando colpisce direttamente le risorse del danneggiato, cioè il suo patrimonio inteso come insieme di rapporti giuridici di tipo economico.

Subisce un **pregiudizio patrimoniale**, ad esempio, chi non riceve la prestazione per cui ha pagato o subisce il danneggiamento della sua proprietà, ma anche chi è vittima di un reato: si pensi al classico furto o alla truffa.

Il **risarcimento del danno patrimoniale** può derivare dal mancato rispetto di un contratto oppure da un atto illecito che non ha giustificazioni: nel primo caso, l'obbligo di risarcire deriva dalla **responsabilità contrattuale**, nel secondo dalla **responsabilità extracontrattuale**.

Il danno patrimoniale consta di due elementi: il danno emergente e il lucro cessante. Analizziamoli.

Danno emergente: cos'è?

Per **danno emergente** si intende la perdita direttamente subita dal creditore o dal danneggiato come conseguenza dell'inadempimento o dell'illecito di un'altra

persona.

Ad esempio, nel caso di sinistro stradale, il danno emergente da risarcire è quello riguardante le riparazioni necessarie per ripristinare la vettura così com'era prima dell'incidente.

Nell'ipotesi di inadempimento contrattuale, invece, il danno emergente è la perdita subita a causa della **mancata prestazione**.

Ad esempio, chi fa un acquisto a un determinato prezzo ma poi il bene non gli viene consegnato, subirà un danno emergente pari al prezzo che ha inutilmente pagato.

Lucro cessante: cos'è?

Il lucro cessante è il **mancato guadagno** che discende dall'inadempimento contrattuale del debitore o dall'atto illecito del terzo.

Secondo la legge, il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta **[1]**.

Alla stessa maniera, il **lucro cessante** è dovuto anche nel caso in cui tra le parti non vi sia nessun rapporto contrattuale, ma la condotta di un individuo abbia cagionato un danno a un altro: si pensi alla classica ipotesi del **sinistro stradale**.

Insomma: sia nel caso di responsabilità contrattuale che in quello di responsabilità extracontrattuale, all'interno del danno patrimoniale va ricompreso anche il lucro cessante, da intendersi come mancato guadagno derivante dalla condotta colpevole altrui.

Danno non patrimoniale: cos'è?

Il **danno non patrimoniale** deriva dalla violazione di un diritto della persona costituzionalmente garantito, come ad esempio quello alla salute.

Il danno non patrimoniale è quello che il soggetto soffre in seguito alla violazione di un valore della **personalità umana** e include tutti i pregiudizi non immediatamente quantificabili economicamente, quali la sofferenza interiore,

l'invalidità fisica e psichica, il peggioramento della qualità della vita di una persona.

Dallo stesso fatto possono derivare danni sia patrimoniali che non patrimoniali. E così, chi ha provocato un sinistro stradale che abbia causato lesioni personali all'altro conducente dovrà pagare il risarcimento sia per il danno patrimoniale (alla vettura) che per quello non patrimoniale (danno biologico).

Generalmente, si ritiene che all'interno del danno non patrimoniale siano riconducibili il **danno biologico** e quello morale.

Danno biologico: cos'è?

Il danno biologico è la **lesione dell'integrità fisica** o **psichica** di una persona. In altre parole, il danno biologico è il **danno alla salute** di un individuo.

Secondo la definizione fornita dal Codice delle assicurazioni private **[2]**, per danno biologico si intende la **lesione temporanea o permanente** all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.

Danno morale: cos'è?

Il **danno morale** è il turbamento transitorio dello stato d'animo derivante da un atto illecito, ovvero come la sofferenza interiore patita dal danneggiato.

Detto in altre parole, il danno morale corrisponde al **prezzo del dolore**, cioè alla sofferenza intima cagionata a una persona a seguito della commissione di un illecito.

A differenza del danno biologico, facilmente dimostrabile con perizie e certificati medici, il danno morale è un patimento interiore non provabile agevolmente.

La Corte di Cassazione **[3]** ha affermato che per **risarcire il danno morale** è necessario che il soggetto danneggiato alleghi prove e fatti ulteriori rispetto a quelli del danno biologico, al fine di quantificare la sofferenza patita e di procedere a una liquidazione separata di tale tipologia di pregiudizio **[4]**.

Si può dunque parlare di un'**autonoma liquidazione** del danno morale rispetto al danno biologico, ma è necessario un accertamento separato e ulteriore rispetto ad altri danni.

Trattandosi di danno non patrimoniale, spesso la liquidazione dell'importo da risarcire a titolo di danno morale è lasciata all'**apprezzamento del giudice** che, per quantificarlo, dovrà tener conto delle effettive sofferenze patite dall'offeso, della gravità dell'illecito e di tutti gli altri elementi della fattispecie concreta, in modo da rendere il risarcimento adeguato al caso particolare.

Ad esempio, secondo la Corte di Cassazione **[5]**, nella **liquidazione del danno non patrimoniale** da uccisione di un familiare, deve tenersi conto dell'intensità del relativo vincolo e di ogni ulteriore circostanza, quale la consistenza del nucleo familiare, le abitudini di vita, la situazione di convivenza, sino ad escludere la configurabilità del danno non patrimoniale da morte se tra fratelli unilaterali non vi sia mai stato un rapporto affettivo e sociale, né rapporti di frequentazione e conoscenza.

Differenze danno patrimoniale e non patrimoniale

Sono dunque chiare le **differenze tra danno patrimoniale e non patrimoniale**:

- il danno patrimoniale si riferisce a beni che hanno un valore economicamente determinabile in quanto sono acquistabili, cedibili, ecc.;
- il danno non patrimoniale riguarda i diritti della persona costituzionalmente garantiti, come ad esempio la salute.

Note

[1] Art. 1223 cod. civ. **[2]** Art. 138 cod. ass. priv. **[3]** Cass. sent. n. 339 del 13.01.2016. **[4]** Cass. sent. n. 29191/2008. **[5]** Cass., sent. n. 23917 del 22 ottobre 2013.